



Palermo, prot. n. 60817 del 30.03.2016

OGGETTO: L.R. 17 marzo 2016, n. 3 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale" – Disposizioni in materia di appalti di lavori, servizi e forniture

A tutte le Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana

A tutti gli U.R.E.G.A.

A tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana

A tutti i Comuni della Regione Siciliana

Agli Enti pubblici sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Siciliana

Alla Presidenza della Regione Siciliana

Alla Segreteria Generale

Agli Uffici di Diretta Collaborazione degli Assessori Regionali

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali

Ai Dirigenti Responsabili degli Uffici speciali

e, p.c.

All'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana

LORO SEDI

La legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, pubblicata in G.U.R.S. 18 marzo 2016 n. 12 – Supplemento ordinario n. 1, ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha introdotto delle modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 nelle parti riguardanti, rispettivamente:

- 1) la composizione delle commissioni aggiudicatrici nominate dalle singole stazioni appaltanti, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro (art. 8, comma 6);
- 2) la composizione delle commissioni UREGA per gli appalti di lavori d'importo superiore a 1.250 migliaia di euro, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 9, comma 6).



1) Art. 8, comma 6, l.r. n. 12/2011 nel testo novellato

Il comma 6 dell'art. 8, nell'originaria stesura, prevedeva che i commissari diversi dal presidente fossero scelti mediante sorteggio tra gli iscritti all'albo di esperti istituito presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e che le operazioni di sorteggio fossero effettuate dalla sezione provinciale dell'UREGA competente per territorio.

A seguito dell'intervento legislativo di cui alla legge regionale n. 3/2016, art. 46, la stessa disposizione è stata modificata specificando anzitutto che i soggetti iscritti all'albo regionale devono essere *"esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto"*, conformemente a quanto già previsto a livello regolamentare dall'art. 13, comma 5, del D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13.

È stata poi presa in considerazione l'ipotesi in cui il numero degli esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, iscritti al predetto albo, sia inferiore a tre, prescrivendosi che, in tal caso, la competente sezione provinciale dell'UREGA scelga mediante sorteggio i commissari diversi dal presidente tra i funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla stazione appaltante, in possesso di specifica professionalità, nonché tra i predetti esperti iscritti all'albo.

In tal modo è stato introdotto uno specifico procedimento che, in linea con quello previsto a livello nazionale dall'art. 84, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, è finalizzato a garantire la presenza nelle commissioni di gara di componenti particolarmente qualificati, attingendo alle professionalità già presenti nelle amministrazioni pubbliche.

Il nuovo sistema garantisce l'imparzialità e la terzietà, dal momento che:

- si amplia in misura adeguata la platea dei soggetti tra i quali effettuare la scelta;
- la designazione è effettuata dall'UREGA, che è un soggetto terzo rispetto alla stazione appaltante;
- il componente designato non può in alcun caso appartenere all'amministrazione che indice la gara, con una prescrizione più severa rispetto a quanto prescritto dal citato art. 84, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006;
- il procedimento avviene mediante sorteggio da effettuarsi con le procedure individuate con separato decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico.

Al fine di garantire la necessaria trasparenza, è altresì previsto uno specifico sistema di pubblicità delle designazioni, da attuarsi mediante il sito web dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

Il tutto in linea con quanto già rappresentato dalla giurisprudenza amministrativa che, a proposito dell'art. 84, del D. Lgs. n. 163/2006, ha riconosciuto la necessità che nelle commissioni giudicatrici siano presenti soggetti con *"caratteristiche professionali e di esperienza"* (cfr. C.d.S., sez. IV, sentenza 10 gennaio 2012 n. 27).

2) Art. 9, comma 6, l.r. n. 12/2011 nel testo novellato

Il comma 6 dell'articolo 9, nell'originaria stesura, prevedeva che la commissione incaricata dell'espletamento delle gare fosse costituita da due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti mediante sorteggio tra i componenti delle sezioni dell'UREGA *"diverse da quelle territorialmente competenti"*, oltre che da un dirigente o un funzionario dell'Ente appaltante.



A seguito dell'intervento legislativo di cui alla legge regionale n. 3/2016, art. 46, la disposizione in questione è stata modificata, prevedendo che il presidente della commissione di gara venga individuato mediante sorteggio **tra i componenti della sezione provinciale competente per territorio**, appartenenti alle categorie di cui all'art. 9, comma 10, lett. a) e b) della l.r. n. 12/2011: si evita in tal modo la continua "mobilità forzata" dei dirigenti appartenenti ad un UREGA presso un'altra sezione territoriale, ogni qual volta venga in rilievo un appalto di lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro da aggiudicarsi secondo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per le medesime finalità e, contestualmente per ampliare la categoria dei soggetti tra i quali attingere, è stato previsto che il secondo componente della commissione di gara debba essere individuato, mediante sorteggio, tra i dirigenti tecnici in servizio presso la **stessa sezione provinciale** dell'UREGA e presso l'**Ufficio del Genio Civile** nel cui territorio ricadono i lavori oggetto dell'appalto.

Per ciascun componente della commissione dovranno essere sorteggiati un titolare e due supplenti: ciò al fine di garantire la celerità e la continuità nei lavori della commissione, evitando possibili interruzioni.

La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito istituzionale della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico.

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale Tecnico
(Dott. Fulvio Bellomo)

Assessore
(Dott. Giovanni Pistorio)